

COMUNE DI PIEVE TORINA

STATUTO

PARTE I

PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Autonomia del Comune

1. Il Comune di Pieve Torina è l'ente locale dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria che rappresenta la propria comunità.
2. L'autonomia del Comune è riconosciuta dalla Costituzione e regolata dalla legge e dallo Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo della sua comunità, ispirandosi ai valori della Costituzione.
2. A tal fine, il Comune, nel rispetto delle leggi e dello Statuto:
 - a) tutela la persona e rimuove gli ostacoli alla sua crescita singola e comunitaria;
 - b) promuove la migliore qualità della vita attraverso servizi sociali, economici, culturali e sportivi;
 - c) cura l'ordinata convivenza dei cittadini, la loro sicurezza economica, l'armonico sviluppo del paese, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, la salvaguardia dell'ambiente comunale, del territorio agricolo e rurale.
3. Il Comune collabora con gli altri soggetti di governo secondo il principio della complementarietà e sussidiarietà delle funzioni, nonché con tutti gli organismi che perseguono finalità sociali nella comunità; garantisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione e valorizza l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione per accrescere la solidarietà tra i cittadini, la loro responsabilità nella gestione dei servizi, la funzionalità dei servizi stessi;
 - tutela i cittadini deboli o svantaggiati, promuove le pari opportunità tra uomo e donna, il diritto allo studio e al lavoro;
 - assicura lo sviluppo economico equilibrato nonché la valorizzazione e l'utilizzazione sociale del territorio salvaguardando le sue caratteristiche naturali ed agricole;
 - sostiene le trasformazioni economiche verso la crescita dell'imprenditorialità singola, associata e cooperativa e verso la piena occupazione;
 - favorisce il sorgere delle attività produttive, salvaguardando le risorse, apprestando

strutture,
servizi e conoscenze in sintonia con la vocazione economica locale, in particolare quella artigianale;

- favorisce le istituzioni culturali e le libere associazioni per la formazione dei cittadini e soprattutto dei giovani;

- promuove l'integrazione sociale e culturale dei cittadini immigrati;

- incoraggia la diffusione e la pratica dello sport;

- conserva e valorizza le tradizioni, gli usi e i costumi nonché il patrimonio comunale.

4. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Art. 3 Funzioni

1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative di precipuo interesse comunale, che non

siano espressamente riservate ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune esercita le sue funzioni in collaborazione con altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e con la Regione.

3. Il Comune esercita altresì le funzioni statali, regionali e provinciali ad esso delegate o attribuite, sempre che siano assicurate congrue risorse per la loro gestione.

Art. 4 Territorio, sede comunale, stemma e gonfalone

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 74,85 e confina con i Comuni di Muccia, Serravalle

di Chienti, Monte Cavallo, Visso, Ussita, Fiordimonte e Pievebovigliana.

2. Sede comunale è il Palazzo Municipale, ubicato in via Roma n. 126.

3. Il Comune di Pieve Torina, negli atti, nel sigillo e nel gonfalone si identifica con lo stemma riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel libro araldico degli Enti locali.

Art. 5 Albo pretorio

1. Nel Palazzo Comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai

regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini.

2. Il Segretario comunale è responsabile della pubblicazione.

PARTE II ORDINAMENTO TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

Art. 6

Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

CAPO I Il Consiglio

Art. 7 Competenze

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo dell'Amministrazione comunale ed esercita il controllo politico amministrativo attraverso deliberazioni, mozioni, interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo.
2. Esamina, entro due mesi dalla seduta d'insediamento, il programma di governo, consegnato dal Sindaco, sentita la Giunta e contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Definisce, ogni anno, con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale nonché l'attuazione delle stesse.
4. Verifica annualmente nei termini di legge l'attuazione del programma di governo.
5. Affida, nell'ipotesi di cui all'art.32 comma 2 lettera f legge n. 142/90, le collaborazioni esterne.

Art. 8 Funzionamento

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e dai consiglieri; è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio;
 - la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco;
 - nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri;
 - il Presidente ha potere di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato;
 - è fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;

-e` previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto.

3. La votazione e` palese; le votazioni su persone sono a scrutinio segreto.

4. Di ogni seduta del Consiglio e` redatto dal segretario apposito verbale, le cui modalita` di redazione e di tenuta sono definite dal regolamento.

5. Il consigliere e` tenuto a giustificare, per iscritto, l'assenza dalla seduta, entro dieci giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno senza

giusto motivo, da` luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che puo` far pervenire le sue osservazioni entro 15

giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza e` sottoposta al

Consiglio. Copia della delibera e` notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Il Consiglio e` dotato di autonomia funzionale ed organizzativa: il regolamento fissera` le modalita` attraverso le quali saranno forniti al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Art. 9

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio puo` istituire nel suo seno commissioni permanenti e, in casi particolari e con determinazione di tempi e di obiettivi, commissioni temporanee e speciali composte anche da non

consiglieri, per fini di studio e ricerche su materie di interesse dell'ente.

2. Il Consiglio puo`, a maggioranza assoluta dei propri membri, istituire al proprio interno commissioni di indagine, di controllo e di garanzia la cui presidenza spetta, di diritto, ad un membro della minoranza.

3. Le commissioni sono formate con criterio proporzionale ai gruppi presenti in Consiglio.

4. Il regolamento disciplina la composizione, i poteri, i compiti, l'organizzazione e la pubblicita` dei lavori.

5. Le commissioni possono chiedere l'esibizione di atti e documenti, convocare responsabili degli uffici, avvalersi di esperti.

Art. 10

Gruppi consiliari

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi consiliari.

2. Il regolamento determina le modalita` per la loro costituzione e il loro funzionamento.

Art. 11

Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri esercitano le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione di Consiglio.

Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal Regolamento.

La risposta alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo e` obbligatoria nel termine di trenta giorni.

Il Sindaco o gli Assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta; qualora

sia richiesta risposta orale, questa viene data nel corso della prima seduta utile del Consiglio a

decorrere dal 15^ giorno dalla presentazione delle suddette istanze.

Il diritto di iniziativa si esercita, altresì, sotto forma di proposta di specifica deliberazione.

La proposta, redatta dal consigliere, e` trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno

della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo aver acquisito i pareri previsti dalla legge.

3. Il regolamento disciplina l'esercizio dei diritti dei consiglieri previsti dalla legge:

- di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazione del Consiglio;
- di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
- di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo;
- di chiedere la convocazione del Consiglio per dibattere questioni specifiche;
- di promuovere la sottoposizione al controllo di legittimita` degli atti di Giunta e di Consiglio.

4. Almeno un quinto dei consiglieri puo` richiedere la convocazione del Consiglio, presentando

formale richiesta al Sindaco, il quale nei termini previsti dalla legge e` tenuto a riunire il Consiglio,

inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.

Le proposte che comportano oneri finanziari devono prevedere la copertura di bilancio e il Sindaco

deve curare che siano sottoposte al Consiglio con il corredo dei pareri di legge.

CAPO II La Giunta

Art. 12 Composizione

1. La Giunta e` composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori, favorendo la presenza

di entrambi i sessi con almeno un assessore.

2. Possono essere nominati assessori, per un numero massimo di due, cittadini non facenti parte del

Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilita` e di eleggibilita` alla carica di consigliere.

3. Gli assessori esterni assistono ai lavori del Consiglio con facolta` di prendere la parola e di

presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare il numero

legale per la validita` dell'adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari.

Hanno diritto allo stesso modo dei consiglieri comunali di accedere alle informazioni.

Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni o proposte.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed

affini,
fino al terzo grado, del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art.13 Nomina

1. Il Sindaco nomina gli assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

Art. 14 Competenze

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune, al quale competono gli atti di Amministrazione

non espressamente attribuiti dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio, al Sindaco, al Segretario, ai Responsabili dei Servizi.

2. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio ed opera

attraverso deliberazioni collegiali; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge

funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Accetta lasciti e donazioni che non comportano oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale.

4. Autorizza ad introdurre o resistere ad una azione giudiziaria, qualunque sia la Magistratura giudicante ed il grado di appello, nonché provvede a nominare il difensore e procuratore del comune.

Art. 15 Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne stabilisce l'ordine del giorno.

2. Il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio, può conferire agli assessori deleghe permanenti

o temporanee dei suoi poteri, relativamente a settori omogenei di attività amministrativa, nonché

specifici, determinati e temporanei incarichi interni o esterni.

3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti.

Le sue sedute non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della stessa.

4. Il segretario, i responsabili dei servizi, per quanto di competenza, possono formulare proposte

scritte. Oltre al segretario che vi partecipa, possono essere chiamati alle sedute di Giunta i responsabili dei servizi, per fornire informazioni e valutazioni su materie di propria competenza.

CAPO III Il Sindaco

Art. 16 Competenze

1. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge; ne presiede gli organi; sovrintende all'andamento generale dell'ente; dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità d'indirizzo politico-amministrativo.
2. In particolare il Sindaco provvede a :
 - a) revocare e sostituire uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
 - b) nominare, designare e revocare, per quanto di competenza, i rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, garantendo la presenza di entrambi i sessi;
 - c) nominare i componenti delle commissioni di appalto, dell'appalto concorso nonché i membri delle commissioni di concorso.
3. Tutte le nomine e le designazioni di cui alla lettera a) e b) debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
4. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, il Segretario comunale, e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti.
5. Il Sindaco, per compiti particolari, può avvalersi della collaborazione dei consiglieri comunali.
6. Affida, nell'ipotesi di cui all'art. 36, comma 5 ter, della legge n.142/90 le collaborazioni esterne ad elevato contenuto di professionalità.

Art. 17 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco nell'ambito della Giunta ed esercita le funzioni di supplenza indicate dalla legge.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco, si segue l'ordine con cui i nomi degli assessori sono stati comunicati al Consiglio.
3. Qualora il Vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

Organizzazione

Art. 18

Organizzazione amministrativa e responsabilita` di gestione

1. L'amministrazione comunale e` organizzata in uffici e servizi.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonche' la dotazione organica del personale, sono stabiliti con apposito regolamento.
3. L'organizzazione e` improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalita` ed economicita` di gestione e secondo principi di professionalita` e responsabilita`, in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio. Persegue nell'attivitaa` i fini determinati dalla legge e dallo Statuto, la tempestivita` e la rispondenza al pubblico interesse.
4. Il regolamento di cui al comma 2 si ispira fra l'altro ai seguenti principi:
 - articolazione flessibile della organizzazione degli uffici e servizi in relazione alla natura delle attivita` da svolgere e in funzione del programma di governo;
 - revisione periodica della dotazione del personale ai singoli uffici e servizi;
 - valutazione periodica dei risultati raggiunti;
 - mobilita` negli incarichi direzionali.
5. La gestione amministrativa dell'Ente e` attribuita ai responsabili dei servizi fatti salvi gli atti riservati espressamente agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.

Art. 19

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita` dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attivitaa`;
3. Puo` essere nominato direttore generale, nel rispetto della vigente normativa e responsabile di uno o piu` servizi;
4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; puo` rogare tutti i contratti nei quali l'ente e` parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 20

Incarichi direzionali e collaborazioni esterne

1. L'Amministrazione comunale puo` ricoprire, con personale esterno, e con atto di

affidamento del

Sindaco, i posti di responsabili di uffici o servizi, mediante contratto a tempo determinato di diritto

pubblico o, eccezionalmente di diritto privato.

Il contratto ha durata non superiore alla durata del mandato elettorale dell'Amministrazione.

2. Il Sindaco, con proprio provvedimento motivato e con convenzione a termine, può avvalersi di

collaborazione esterne ad elevato contenuto di professionalità.

3. Un apposito regolamento disciplinerà i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico

ed individuerà gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

CAPO II Il procedimento

Art. 21

Procedimento amministrativo e responsabili dei procedimenti

1. Se il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza o deve essere iniziato d'ufficio,

l'amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso e,

qualora non abbia contenuto generale, motivato.

2. Il regolamento e le singole delibere regolamentari determinano per ciascun tipo di procedimento,

quando ciò non sia direttamente stabilito dalla legge, il termine entro il quale esso deve concludersi; determinano altresì i responsabili del procedimento verso cittadini e ne specificano i compiti.

3. In mancanza di prescrizione diversa, ogni procedimento promosso da persone fisiche e giuridiche

deve essere concluso entro trenta giorni, salvo proroga di altri trenta giorni per esigenze istruttorie e con provvedimento motivato.

4. Ogni procedimento amministrativo, anche se promosso da istanze, petizioni e proposte dei

cittadini, è organizzato sulle fasi fondamentali della istruttoria e del risultato finale. È retto da criteri di economicità, efficacia e pubblicità e non può essere aggravato se non per straordinarie e

motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

5. Qualsiasi proposta di deliberazione, presentata anche da cittadini, qualsiasi mozione, emendamento e quesito referendario è ammissibile se, comportando la sua accettazione oneri

finanziari per il Comune, ne preveda espressamente la quantificazione e la copertura con risorse di bilancio.

6. L'esame delle proposte di deliberazione e delle mozioni è subordinato al rispetto del principio

del giusto procedimento, che comporta l'acquisizione preventiva dei pareri tecnici, contabili e di legittimità.

7. La concessione di contributi, sussidi o comunque di vantaggi economici è subordinata

all'approvazione di apposito regolamento del Consiglio comunale, che fissa i criteri e le modalita`
cui l'amministrazione deve attenersi.

Art. 22

Partecipazione al procedimento

1. L'avvio del procedimento e` comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenire e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
2. Qualora sussistano particolari esigenze di celerita` o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi, giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta` di intervenire nel procedimento, prendendo visione degli atti non sottratti all'accesso dalla legge, presentando memorie scritte e documenti pertinenti.
4. L'Amministrazione puo` concludere accordi con gli intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei procedimenti e degli atti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Sono esclusi altresì i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanita`, igiene, edilizia e polizia locale.

TITOLO III SERVIZI PUBBLICI

Art. 23

Servizi pubblici locali

1. Il Consiglio comunale sceglie la forma di gestione del servizio sulla base di una valutazione comparativa delle forme di gestione previste dalla legge ed in relazione alla migliore efficienza, efficacia ed economicita` del servizio.
2. Il Sindaco e il revisore dei conti riferiscono almeno ogni anno al Consiglio, in sede di bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul costo dei servizi pubblici, nonche' sulla loro rispondenza alle esigenze dei cittadini.
3. Salve le riserve di legge ed in relazione ai servizi di propria competenza, il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti, al fine di garantire l'equilibrio fra costi e ricavi dei servizi singoli o complessivi.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I

Organismi di partecipazione e forme associative

Art. 24

Associazioni, cooperazione, volontariato e "pro loco"

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, il volontariato e la pro loco, operanti nel territorio comunale. A tal fine:

- sostiene la loro attività con strutture e con mezzi finanziari;
- riconosce la rispettiva rappresentanza sociale e di interessi ai fini consultivi e di partecipazione;
- può concordare programmi comuni;
- consente ad essi, con modalità regolamentate, l'accesso agli atti, alle informazioni nonché alle strutture dei servizi, può concedere ad essi anche la gestione e la manutenzione dei servizi stessi, previa convenzione ed accertamento dei requisiti.

2. E' istituito un Albo delle associazioni operanti nel Comune, al quale si accede su domanda,

corredata dallo statuto e dall'atto costitutivo, dopo almeno tre anni di attività.

3. L'iscrizione all'Albo è subordinata alla verifica dei fini sociali, non politici né meramente privati, all'assenza dei fini di lucro, al possesso dei requisiti di rappresentatività, pubblicità degli atti e dei bilanci.

Art. 25

Partecipazione popolare e delle associazioni. Forme di consultazione

1. Il Comune si avvale, per la consultazione dei cittadini, degli strumenti previsti dallo Statuto e disciplinati dal regolamento.

2. La consultazione avviene attraverso:

- la convocazione di assemblee generali o parziali dei cittadini;
- la convocazione da parte del Sindaco o di un suo delegato dell'assemblea generale o parziale delle associazioni iscritte nell'apposito Albo, le quali vi partecipano a mezzo dei loro presidenti o delegati;
- l'istituzione di consulte tecniche o di settore;
- la realizzazione di inchieste e sondaggi di opinione;
- l'udienza pubblica dei cittadini, singoli o associati, da parte del Sindaco nella sede comunale.

Art. 26

Referendum

1. Il referendum è indetto dal Sindaco a seguito di iniziativa, espressa nella forma della deliberazione, del Consiglio Comunale, ovvero di richiesta di un terzo degli elettori su semplici, univoci e chiari quesiti relativi a materie di esclusiva competenza del Comune.

2. Non e` ammesso il referendum in materia di bilanci, tributi e tariffe ed ogni quesito deve essere accompagnato dalla quantificazione dei costi e dalla relativa copertura.
3. Sull'ammissibilita` del referendum si pronuncia un'apposita commissione formata dal Sindaco, dal segretario comunale e dai capigruppo consiliari.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori, del Comune.
5. Il referendum e` efficace se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Il quesito approvato e` quello che ha raccolto la maggioranza dei consensi validamente espressi.
6. Il Consiglio valuta il risultato del referendum e adotta i provvedimenti del caso.
7. Le deliberazioni con contenuto contrastante rispetto al quesito approvato nella consultazione referendaria sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti il collegio.
8. I referendum vengono effettuati insieme una volta l'anno, o nella stagione primaverile o in quella autunnale, non in coincidenza con altre consultazioni elettorali.
9. Il referendum e` disciplinato dal regolamento e ad esso si applicano le norme elettorali comunali, in quanto compatibili.

Art. 27

Diritto di istanza, petizione e proposta

1. I cittadini, le associazioni e gli enti possono rivolgere al Comune, in forma scritta, istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi a tutela di interessi collettivi da parte dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni dipendenti.
2. Le istanze, quali manifestazioni di volonta` e di giudizio, anche dirette ad iniziare un procedimento, sono rivolte al Sindaco, o per esso al Consiglio o alla Giunta, al segretario, al responsabile del procedimento, secondo le rispettive competenze.
3. Le petizioni sono richieste di interventi, di informazioni e di motivazioni su provvedimenti e comportamenti dell'Amministrazione, rivolte al Sindaco, o per esso al Consiglio o alla Giunta, secondo le rispettive competenze.
4. Le proposte devono contenere indicazioni per la soluzione a questioni amministrative e per esigenze collettive sottoposte al Sindaco, o per esso alla Giunta e al Consiglio.
5. Le istanze, le petizioni e le proposte rivolte al Sindaco, o per esso alla Giunta e al Consiglio, sono inviate al segretario comunale che ne cura il protocollo, la trasmissione all'organo competente, nonche' la risposta del Sindaco.
6. Le risposte alle istanze, petizioni e proposte di cui al comma 1 debbono essere date dai destinatari entro 30 giorni dal ricevimento ed entro 60 giorni se e` stata coinvolta la Giunta o il Consiglio, e debbono contenere le motivate opinioni e le determinazioni dell'Amministrazione nonche', se necessaria, la menzione dell'avvenuta comunicazione alla Giunta o al Consiglio e l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendano prendere, attinenti all'oggetto.

Art. 28

Proposta di iniziativa popolare

1. Un quinto dei cittadini elettori del Comune puo` presentare al Consiglio proposte per l'adozione di atti amministrativi, nell'ambito delle sue competenze, nella forma della deliberazione e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.
2. Il Consiglio, previa tempestiva convocazione da parte del Sindaco, e` tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento.
3. Il regolamento disciplina le modalita` per la presentazione e le procedure per il loro esame.

Art. 29

Diritto di accesso e di informazione

1. I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni di cui e` in possesso l'amministrazione; il segretario ne regola l'esercizio secondo le disposizioni del regolamento, il quale individua i casi in cui e` applicabile l'istituto dell'accesso differito.
2. La consultazione degli atti e` gratuita. Il rilascio di copie e` sottoposto al solo pagamento del costo.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti e le informazioni riservate o segretate per espressa disposizione del Sindaco, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
4. Il Comune promuove altresì la diffusione dell'informazione sull'attivita` amministrativa, avvalendosi, oltre che della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, dei mezzi di comunicazione che ritiene piu` idonei.
5. L'informazione deve essere tempestiva, esatta e completa.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 30

Collaborazione tra enti

1. Il Comune puo` sempre concludere accordi con ogni Amministrazione pubblica, per svolgere in collaborazione attivita` di interesse comune.
2. Il Comune collabora in modo coordinato e con interventi complementari con la Comunita` Montana, la Provincia, la Regione e lo Stato; concorre in modo autonomo alla formazione dei loro piani e programmi e, per quanto di competenza, si conforma ad essi e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune puo` collaborare altresì con i Comuni contermini per la gestione piu` efficiente di funzioni e di servizi che si prestano a gestioni associate od unitarie.
4. Il rappresentante del Comune in enti ed organismi pubblici, diversi da quelli dipendenti, presenta annualmente una relazione sull'attivita` svolta al Sindaco, che la sottopone al Consiglio comunale unicamente al conto consuntivo.

Art. 31
Convenzioni e consorzi

1. Il Comune puo` stipulare convenzioni con altri Comuni, con la Comunita` Montana e con la Provincia per lo svolgimento di funzioni e servizi, che per essere gestiti in maniera piu` economica ed efficiente richiedono una forma semplice di cooperazione fra piu` soggetti locali.
2. Il Comune puo` costituire consorzi con altri Comuni, con la Comunita` Montana e con la Provincia per lo svolgimento di piu` funzioni e servizi a rilevante impegno imprenditoriale che, per essere gestiti in maniera piu` economica ed efficiente, richiedono una struttura tecnicamente adeguata di cooperazione tra piu` soggetti locali.

Art. 32
Accordi di programma e conferenze di servizi

1. Il Sindaco, previa deliberazione dell'organo competente, promuove accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi d'intervento di prevalente competenza comunale che richiedono, per la loro realizzazione, un'azione integrata e coordinata di diversi livelli di governo o di soggetti pubblici.
2. Quando in un procedimento amministrativo il Comune ritenga opportuno un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, o debba acquisire nulla osta o assensi di altre Amministrazioni pubbliche, il Sindaco o il segretario, delegato dallo stesso, puo` indire una conferenza di servizi di tutte le Amministrazioni interessate per concordare le determinazioni necessarie.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 33
Finanza e bilancio

1. Il Comune delibera il bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge.
2. Il pareggio economico e finanziario del bilancio va perseguito annualmente con una rigorosa amministrazione.
3. L'autonomia finanziaria e` fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite e sull'autonomia impositiva prevista dalla legge.
4. La gestione del patrimonio e del demanio comunale deve ispirarsi ai principi di conservazione, valorizzazione ed utilita` pubblica.
5. I trasferimenti erariali devono principalmente esser utilizzati per garantire i servizi indispensabili, a partire dall'assistenza ai cittadini del Comune indigenti e bisognosi.
6. Il Comune, nei servizi di propria competenza, delibera tariffe, contributi e corrispettivi, anche

non in modo generalizzato a carico degli utenti, al fine di garantire l'equilibrio fra i costi e i ricavi dei servizi singoli e collettivi.

7. L'economista ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro, nonché tutti

coloro che siano incaricati della gestione dei beni del Comune, debbono render conto della loro

gestione al termine dell'esercizio o alla cessazione del loro incarico.

8. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione contabile e finanziaria del Comune in

conformità alle leggi vigenti.

Art. 34

Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione

1. La revisione economica-finanziaria ed il controllo di efficacia della gestione del Comune sono

affidati ad un revisore eletto dal Consiglio successivamente alla deliberazione del disciplinare di incarico.

2. Il revisore deve possedere, oltre la capacità ed i titoli professionali previsti dalla legge, i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere e di membro del collegio sindacale delle società per azioni.

3. Il revisore entra nelle funzioni dopo aver sottoscritto il disciplinare di incarico nel quale sono determinati i compiti e gli onorari; decade per la perdita dei requisiti di eleggibilità; è revocato per inadempimento grave, preventivamente contestata, degli obblighi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal disciplinare.

4. Il revisore può in ogni momento riferire al Consiglio e al Sindaco ed essere dagli stessi sentito in ordine a specifici fatti di gestione; deve presentare al Consiglio la relazione annuale che accompagna il conto consuntivo e la relazione semestrale, entrambe relative all'attività svolta, all'efficienza e all'efficacia degli uffici, dei servizi, e contenenti proposte per migliorare l'organizzazione ed i risultati.

5. Il Sindaco e i consiglieri possono denunciare al revisore fatti relativi alla gestione che ritengono indagabili o censurabili.

6. Il regolamento specifica i rapporti del revisore con gli organi elettivi e burocratici.

PARTE III

REVISIONE DELLO STATUTO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono votate a scrutinio palese, articolo per articolo, secondo le

procedure e le maggioranze previste dalla legge.

2. Nessuna proposta di modifica puo` essere sottoposta ad esame del Consiglio, se prima non sia stata affissa all'Albo pretorio per almeno 30 giorni e non ne sia stata data comunicazione ai cittadini anche a mezzo di manifesti murali.

3. Le proposte respinte dal Consiglio non possono essere ripresentate se non dopo due anni.

4. La deliberazione di abrogazione dello Statuto non e` valida se non e` accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e ha efficacia dal momento di entrata in vigore del nuovo.

Art. 36

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. I regolamenti di contabilita` e per la disciplina dei contratti sono adottati entro tre mesi dall'approvazione dello Statuto. Il regolamento del Consiglio e quello della partecipazione sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. Fino alla adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti in quanto compatibili con la legge e con lo Statuto.

Art. 37

Pubblicita` dello Statuto

1. Lo Statuto e` a disposizione del pubblico presso la sede comunale e ad esso e` garantita la massima divulgazione tra i cittadini.

2. Ad ogni giovane del Comune viene consegnata nel corso della scuola dell'obbligo una copia dello Statuto, che viene illustrato all'interno dei programmi di insegnamento concordati con le autorita` scolastiche.

Art. 38

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto e le eventuali modifiche dello stesso entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'ente.